

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 59

Adunanza 28 novembre 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI QUINCINETTO - VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1315 - 244807/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Quincinetto:

- è dotato di PRGCM approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 104-23773 del 01/03/1995;
- a tale strumento è stata apportata una variante approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 45-23773 del 01/03/1995;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 29 del 29/09/2000 il Progetto Preliminare di Variante Parziale al PRGI, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha inviato la suddetta deliberazione alla Provincia in data 03/10/2000 (pervenuta in data 18/10/2000);

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati;

Rilevato che la variante riguarda il cambio di destinazione d'uso di 17 aree, con la seguente casistica:

- da "aree di completamento" ad "aree totalmente edificate" (10 casi);

- da "aree di completamento" ad "aree per spazi pubblici e attrezzature collettive a livello comunale" (2 casi);
- da "area agricola" ad "area di completamento" (2 casi);
- da "area di completamento" ad "area agricola" (1 caso);
- da "aree per spazi pubblici e attrezzature collettive a livello comunale" ad "area di completamento" (1 caso);
- da "area totalmente edificata" ad "area di completamento" (1 caso);

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 20/11/2000, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare una osservazione di cui si ritiene di condividere il contenuto;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 L.R. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Quincinetto, adottata con deliberazione C.C. n. 29 del 29/09/2000:
 - a) le scelte contenute nella variante in esame, esplicitamente vengono assunte in risposta ad estemporanee e non coordinate esigenze di singoli proprietari (si vedano le tavole " richiestepresentate" e " richiesteeaccolte"),piuttosto che sulla spinta di una coerente ed oggettiva programmazione urbanistica promossa dall'Amministrazione Comunale.

Fermo restando che un tale approccio non corrisponde, in generale, ad una corretta politica di gestione del territorio, che dovrebbe invece ispirarsi (anche nel caso delle varianti parziali) alla razionalizzazione ed alla coerenza delle scelte, si segnalano, in particolare, alcune situazioni nelle quali, proprio alla luce di queste considerazioni, si producono effetti poco auspicabili.

In un caso, si destina a residenza un'area (individuata con il n. 18 nelle tavole della variante), classificata a servizi pubblici dal PRGI vigente, contigua ad altra area destinata a servizi pubblici e collocata a ridosso del nucleo centrale; parallelamente vengono convertite dall'uso residenziale, a quello per servizi pubblici, due aree (individuate con i nn. 2 e 4 nelle tavole della variante), più staccate dal nucleo centrale e poste ad una distanza fra loro, tale da non consentirne un uso sinergico e coordinato. Tale scelta appare indebolire l'attuale rapporto relazionale tra aree per insediamenti ed aree per servizi pubblici.

In un secondo caso, passa dall'uso agricolo a quello residenziale un'area (individuata col n. 19, peraltro interessata da vincolo paesaggistico ex art. 146 del D. Lgs. 490/99, come riferito al punto b) successivo), posta in un ambito rurale e non contigua, ma anzi decisamente staccata rispetto al contesto delle aree edificabili definite dal PRG vigente. Questa scelta costituisce una eccezione localizzativa rispetto all'impostazione di fondo del vigente PRG, che prevede un nucleo edificato (o edificabile) compattamente organizzato intorno alle aree di più antico impianto;

- b) le aree individuate con il n. 29 ed il n. 19 nelle tavole illustrative della variante, entrambe sottoposte a cambio di destinazione d'uso, da "aree agricole" ad "aree di completamento", sono interessate da vincoli a carattere ambientale e paesaggistico.

La prima, situata tra il fiume Dora Baltea e l'autostrada Torino-Aosta, è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera c), 1° comma dell'art. 146 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, è inclusa in un ambito oggetto di specifica individuazione con i decreti ministeriali previsti dall'art. 2 D. M. 24 settembre 1984 (c.d. Galassini) e risulta infine compresa nella *zona dei vigneti di Carema*, soggetta a *Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale*; detta ultima indicazione è contenuta nel Piano Territoriale Regionale e ribadita dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Il PTC stesso prevede, all'art. 14.4.1 delle Norme di Attuazione, che fino all'adozione di tale Piano Territoriale a carattere paesistico e ambientale, "*... i PRG dovranno contenere appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi . . .*". Inoltre, per quanto riguarda il citato vincolo art. 146 D. Lgs. 490/99, trattandosi di area posta in prossimità di un corso d'acqua compreso nell'elenco allegato all'art. 20 delle Norme di Attuazione del PTR, ai sensi del medesimo articolo, "*... compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 1497/39, in conformità al disposto dell'art. 10 della L. R. 20/89.*". In considerazione di quanto fin qui esposto, si ritiene opportuno integrare la relazione illustrativa con una apposita sezione contenente le informazioni relative all'*analisi di compatibilità ambientale*, in applicazione dei disposti dell'art. 20 della L. R. n. 40/98.

La seconda area, posta nelle vicinanze del rio Renanchio, è unicamente soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera c), 1° comma dell'art. 146 del D. Lgs. 490/99. Per tale area, posta in prossimità di un corso d'acqua non incluso nell'elenco del citato art. 20 delle Norme di Attuazione del PTR, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 1497/39, in conformità al disposto degli artt. 13 e 13 bis della L. R. 20/89, è di competenza dei Comuni;

- c) per quanto riguarda la Relazione geologica annessa alla variante, nel precisare che dovrà contenere le considerazioni dettate dal recente evento calamitoso dell'ottobre u. s., del quale, la variante in oggetto non poteva tenere conto, essendo stata adottata il 29/09/2000, si rileva, dopo consulto con il Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino, quanto segue:
- in generale, le descrizioni relative ai temi trattati non appaiono sufficientemente argomentate (mancano riferimenti a studi e/o ricerche e relative cartografie) ed inoltre, la valutazione conclusiva circa l' idoneità all' utilizzazione urbanistica delle singole realtà indagate, non rispetta la classificazione proposta dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell' 8 maggio 1996, n. 7/LAP;
 - per quanto riguarda l' area, peraltro già destinata a servizi dal PRG vigente, individuata con il n. 18 sulle tavole della variante (area n. 3 della Relazione geologica), la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte segnala, a monte della stessa, un fenomeno di crolli diffusi; tale condizione richiederebbe maggiori approfondimenti di quelli presentati, oltre ad una cartografia di dettaglio;
 - il fenomeno di cui al punto b) precedente, potrebbe riguardare, secondo la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, anche l' area individuata con il n. 28 sulle tavole della variante (area n. 2 della Relazione geologica) e pertanto valgono i medesimi rilievi sopra formulati;
 - relativamente all' area individuata con il n. 29 sulle tavole della variante (area n. 4 della Relazione geologica) la stessa Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, segnala, in corrispondenza dell' area stessa, la presenza di un conoide potenzialmente attivo generato dal rio Malpasso; anche in questo caso, tale condizione, nonostante la presenza del rilevato autostradale, richiederebbe maggiori approfondimenti rispetto a quelli proposti;
- d) relativamente all' offerta di aree per servizi manca la dimostrazione del rispetto dei limiti di cui al comma 4, lettere b) e c), art. 17 L.R. 56/'77 e s. m. e i. (decremento o incremento fino ad un massimo di 0,5 mq/ab.). I dati, estremamente sintetici, riportati nella Relazione Illustrativa, relativamente alla verifica sul dimensionamento degli standard urbanistici, difatti, appaiono più orientati alla "registrazione" della modifica dello standard che avviene per effetto della riduzione di capacità edificatoria, che non alla verifica richiesta dalla legge. Inoltre, dai suddetti dati riportati nella Relazione Illustrativa, lo standard a servizi risultante a seguito della variante è di circa 2 mq/ab. più basso di quello del PRG vigente (48,64 mq/ab. contro 50,58 mq/ab.). In considerazione del fatto che la variante comporta una riduzione della capacità insediativa residenziale, pari a 2.324 mc. (7.904 mc. eliminati e 5.580 mc. aggiunti), si ritiene che tali valori siano frutto di un conteggio erroneo;
2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
 3. di trasmettere al Comune di Quincinetto la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso